



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: **9** del **20/01/2023** Reg. Delib.

Numero: **32** del **04/02/2023** Reg. Pubbl.

OGGETTO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 274/2000, ART. 2 D.M. 26/03/2001 E L. 120/2010 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PAVIA.

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **gennaio** alle ore **diciassette** e minuti **zero** previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presenti	Assenti
ANDREA MILANESI	Sindaco	X	
CRISTIANO BIANCHI	Vice Sindaco	X	
MARIO BERTELEGNI	Assessore	X	
Totale n.		3	0

Partecipa il Segretario Comunale DANIELE BELLOMO.

Il Sig. ANDREA MILANESI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 274/2000, ART. 2 D.M. 26/03/2001 E L. 120/2010 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PAVIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato";
- l'art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000;
- l'art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art.73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l'art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art.186 comma 9 bis e l'art.187 comma 8 bis C.d.S., così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e 2 purché non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- ai fini dell'istituto della "Messa alla Prova" dell'imputato ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che "la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274";
- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale

nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Tribunale di Pavia allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A) ;

VERIFICATO che compete al Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso i terzi;

VALUTATA favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite presso l'Area Tecnico Manutentiva del Comune consistenti nelle attività indicate all'art. 1 della predetta convenzione;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

A voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni in premessa esposte lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e dell'art. 186 comma 9-bis del D.Lgs. 285/92 (introdotto dalla Legge 120/2010) e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A).
2. Di autorizzare l'utilizzo contemporaneamente, fino ad un massimo di 2 soggetti condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni nell'Area Tecnico Manutentiva indicate all'art. 1 della predetta convenzione.
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell'Ente.
4. Di dare atto che la convenzione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione.

5. Di dare altresì atto che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dal soggetto in conformità a quanto disposto con il provvedimento con il quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
6. Di provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi.
7. Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del coordinamento della prestazione dell'attività lavorativa dei condannati assegnati al Comune di Cecima.
8. Di trasmettere copia del presente atto alla cancelleria del Tribunale di Pavia per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(ANDREA MILANESI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. 32 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Li, 04/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

☐ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 04/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)